C i t t à d i M a r i g l i a n o

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 22.08.2014)

N. 16 del 05.02.2015

(adottata ai sensi dell'art.__42__del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000)

OGGETTO: **Centrale Unica di Committenza – Determinazioni. *ESEGUIBILE***

L'anno 2015 il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 17.00 nella sede del Comune di Marigliano, il Commissario Straordinario dott. Massimo De Stefano, con l'assistenza del Segretario Generale avv. Stefania Urciuoli, previa istruttoria predisposta dall'ufficio competente;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella presente;

DELIBERA

- **Approvare il provvedimento in oggetto, nel testo che si allega alla presente;**
- **Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/00.**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO **IL SEGRETARIO GENERALE**

F.TO dott. Massimo De Stefano **F.TO avv. Stefania Urciuoli**

Per copia conforme all'originale

Marigliano 06.02.2015

IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII , visti gli atti d'ufficio**,**

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

  dal 06.02.2015 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000

  (N. REG. PUBBLICAZ.)

.

Marigliano 06.02.2015

f.to

Il messo comunale f.to IL RESPONSABILE SETTORE VII

dott. Antonio Del Giudice

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il_____

- ❑ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano,_____ IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

C i t t à d i M a r i g l i a n o

(Provincia di Napoli)

==========

OGGETTO : Centrale Unica di Committenza – Determinazioni.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

F.to Il responsabile settore VII

dott. Antonio Del Giudice

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CON I POTERI DI CUI ALL'ART. 42 DEL D.Lgs. 267/2000)

Visto

a) il comma 3 bis dell'art. 33 del DLgs 163/2006 (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, e, da ultimo, dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014), il quale dispone che: *I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione*.

b) l'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, in forza del quale le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori.

c) il comma 3 dello stesso art. 23 ter, il quale dispone che solo i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

Rilevato che

d) Ai sensi del comma 34 dell'art. 3 del d.lgs. 163/06: *"La «centrale di committenza» è **un'amministrazione aggiudicatrice …";***

e) Ai sensi del comma 25 dello stesso art. 3 **per «amministrazioni aggiudicatrici»** si intendono "***le amministrazioni dello Stato**; …; **gli organismi di diritto pubblico**; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti*."

f) Ai sensi del comma 26 dell'art. 3 del d.lgs. 163/06:

*"L'«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, **anche in forma societaria**:*

*- **istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale**, aventi carattere non industriale o commerciale;*

*- dotato di **personalità giuridica**;*

- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico."

Considerato che

g) a seguito di incontri preliminari è emersa la volontà dei Sindaci dei Comuni di Carbonara di Nola, Camposano, Comiziano, Mariglianella, San Vitaliano, Saviano, Scisciano e Visciano di costituire, in conformità al su richiamato comma 3 bis dell'art. 33 del Codice dei contratti, una Centrale Unica di Committenza con apposito accordo al fine di conseguire risparmi sia sui prezzi che sui costi di procedura, nonchè economie di processi e standard qualitativi superiori ed omogenei;

h) i detti Comuni sono già Soci della S.c.p.a. Agenzia di Sviluppo dell'Area Nolana le S.c.p.a. che opera in regime di *in house providing* ed è una «amministrazione aggiudicatrice» ai sensi dei commi 25 e 26 dell'art. 3 del DLgs 163/2006;

i) l'art. 4 dello Statuto vigente dell'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana - Società consortile per azioni a totale capitale pubblico, prevede che:

1. La Società Consortile, al fine di essere un concreto strumento per i soci, utile a realizzare le più opportune e razionali sinergie, nonchè la gestione associata di funzioni e servizi, ha ad oggetto le seguenti attività:

.....

e) a favore delle Amministrazioni socie richiedenti e solo per esse:

I. la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;

II. la gestione di altre funzioni fondamentali;
III. come centrale di committenza o stazione appaltante, l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle norme che disciplinano gli appalti pubblici;

j) per la realizzazione del progetto E-Gov, finanziato dalla Regione Campania, l'Agenzia dispone già di applicativi e professionalità per poter gestire procedure di gara anche con l'utilizzo di sistemi informatici residenti su Internet;
k) per le circostanze di cui alle lett. da e) a g) che precedono i Comuni di cui alla lett. d), in un'ottica di conseguire il risparmio di costi di procedura, sono pervenuti alla conclusione di avvalersi dell'Agenzia per l'operatività della costituenda Centrale Unica di Committenza;

Vista
- la minuta dell'Accordo con il quale i Comuni di cui alla lett. d) intendono costituire la Centrale Unica di Committenza, che, allegato alla presente, è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la minuta della Convenzione, parimenti allegata al presente atto e parte integrante dello stesso, con la quale gli stessi Comuni affidano all'Agenzia l'operatività della C.U.C. e regolano i rapporti con quest'ultima;

Considerato altresì che
- come risulta dai su richiamati atti, la Centrale Unica di Committenza per il suo funzionamento si avvarrà del personale/dei collaboratori dell'Agenzia di Sviluppo, che dispone di una piattaforma ed applicativi informatici;
- la Centrale non comporterà aggravi di costi per l'Ente, essendo previsto anche che, come da sentenza del Consiglio di Stato N. 03042/2014, il costo delle procedure sarà addebitato agli aggiudicatari con valori uniformi calcolati in relazione a varie fasce degli importi di aggiudicazione;

Ritenuto opportuno
- aderire all'iniziativa per ottemperare alle norme su richiamate e, così, assicurare all'Ente le forniture e i lavori successivamente ai termini previsti dal su richiamato art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014;

Visto altresì
- l'art. 33 del D.Lgs 163/2014;
- l'art. 30 del DLgs n.267 del 18/08/2000;

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di istituire con i Comuni di Carbonara, Camposano, Mariglianella, San Vitaliano, Saviano, e Visciano la Centrale unica di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, secondo lo schema di accordo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. di avvalersi, per l'operatività dell'istituenda Centrale Unica di Committenza, dell'Agenzia di Sviluppo dell'Area Nolana S.c.p.a., attribuendo alla stessa tutte le attività e servizi come da allegato schema di Convenzione;
3. di sottoscrivere. in nome e per conto del Comune DI Marigliano, , l'Accordo istitutivo della Centrale e la Convenzione con l'Agenzia, autorizzandolo ad apportare, d'intesa con gli altri Comuni interessati, quelle modifiche utili a migliorarne il testo, ovvero a completarlo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Massimo de Stefano

ACCORDO
PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

- Il **Comune di CAMPOSANO,** rappresentato dal Sindaco ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

- Il **Comune di CARBONARA DI NOLA,** rappresentato dal Sindaco ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

- Il **Comune di COMIZIANO,** rappresentato dal Sindaco ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

- Il **Comune di MARIGLIANELLA,** rappresentato dal Sindaco ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

- Il **Comune di SAN VITALIANO,** rappresentato dal Sindaco ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

- Il **Comune di SAVIANO,** rappresentato dal Sindaco ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

- Il **Comune di SCISCIANO,** rappresentato dal Sindaco ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

- Il **Comune di VISCIANO,** rappresentato dal Sindaco ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

- Il **Comune di MARIGLIANO,** rappresentato dal Sindaco ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

PREMESSO CHE

a. il comma 3 bis dell'art. 33 del DLgs 163/2006 (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, e, da ultimo, dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014), dispone che: *I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici*

anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

b. l'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, in forza del quale le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori.
c. il comma 3 dello stesso art. 23 ter, dispone che solo i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
d. i Comuni sopra indicati hanno convenuto di costituire, in conformità al su richiamato comma 3 bis dell'art. 33 del Codice dei contratti, una Centrale Unica di Committenza con apposito accordo al fine di conseguire risparmi sia sui prezzi che sui costi di procedura, nonchè economie di processi e standard qualitativi superiori ed omogenei;
e. tale volontà è stata espressa formalmente con le seguenti deliberazioni dei competenti organi consiliari:

- deliberazione C.C. n. .. del ..... per il Comune di Carbonara di Nola
- deliberazione C.C. n. .. del ..... per il Comune di Camposano
- deliberazione C.C. n. .. del ..... per il Comune di Comiziano
- deliberazione C.C. n. .. del ..... per il Comune di Mariglianella
- deliberazione C.C. n. .. del ..... per il Comune di San Vitaliano
- deliberazione C.C. n. .. del ..... per il Comune di Saviano
- deliberazione C.C. n. .. del ..... per il Comune di Scisciano
- deliberazione C.C. n. .. del ..... per il Comune di Visciano

PREMESSO INOLTRE CHE

f. gli stessi Comuni sono già Soci della S.c.p.a. Agenzia di Sviluppo dell'Area Nolana le S.c.p.a. che opera in regime di in house providing ed è una «amministrazione aggiudicatrice» ai sensi dei commi 25 e 26 dell'art. 3 del DLgs 163/2006;
g. l'art. 4 dello Statuto vigente dell'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana - Società consortile per azioni a totale capitale pubblico, prevede che:

La Società Consortile, al fine di essere un concreto strumento per i soci, utile a realizzare le più opportune e razionali sinergie, nonchè la gestione associata di funzioni e servizi, ha ad oggetto le seguenti attività:

.....

e) a favore delle Amministrazioni socie richiedenti e solo per esse:

- *la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;*
- *la gestione di altre funzioni fondamentali;*
- *come centrale di committenza o stazione appaltante, l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle norme che disciplinano gli appalti pubblici;*

h. per la realizzazione del progetto E-Gov, finanziato dalla Regione Campania, l'Agenzia dispone già di applicativi e professionalità per poter gestire procedure con l'utilizzo di sistemi informatici residenti su Internet;
i. per le circostanze di cui alle lett. da e) a g) che precedono i Comuni di cui alla lett. e), in un'ottica di conseguire il risparmio di costi di procedura, sono pervenuti alla conclusione di avvalersi dell'Agenzia per l'operatività della costituenda Centrale Unica di Committenza;
j. l'Agenzia si è dichiarata disponibile a mettere a disposizione della Centrale Unica di Committenza, che si costituisce con il presente atto, gli applicativi di cui alla lett. g);

tutto ciò premesso, tra i Comuni di Carbonara di Nola, Camposano, Comiziano, Mariglianella, San Vitaliano, Saviano, Scisciano e Visciano si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 (Oggetto)

1. È istituita la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture per i soggetti sottoscrittori di questo accordo, ossia per i Comuni di Carbonara di Nola, Camposano, Comiziano, Mariglianella, San Vitaliano, Saviano, Scisciano e Visciano.

Art. 2 (Funzioni, attività e servizi)

1. La C.U.C. ha natura giuridica di centrale di committenza di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto dei Comuni aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito intercomunale.
2. La C.U.C., oltre ad esercitare tutte le funzioni riservatele dalla legge, cura la gestione delle procedure di gara e, in particolare:
   a) redige, in collaborazione con il/i Comune/i interessato/i, gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara, e, nelle procedure negoziate, la lettera di invito e l'elenco ditte da invitare che dovrà rimanere segreto fino al giorno della gara, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, per motivi di riservatezza;
   b) risponde, sentito Comune/i interessato/i, alle richieste di chiarimenti formulate dai soggetti interessati alla partecipazione alla gare avviate;
   c) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
   d) nomina, d'intesa con il/i Comune/i interessato/i, la commissione giudicatrice, ove necessario;
   e) predispone i verbali di gara;
   f) ad aggiudicazione definitiva avvenuta, raccogliere la documentazione propedeutica alla stipula dei contratti;
   g) d'intesa con Comune/i interessato/i, assicura, ricorrendone i presupposti di legge, la procedura di accesso agli atti di gara richiesta nelle forme di legge e quella per l'eventuale anomalia dell'offerta;
   h) trasmette a Comune/i interessato/i le risultanze della gara e tutta la documentazione per gli adempimenti conseguenti;
   i) fornisce supporto tecnico a Comune/i interessato/i per la gestione di eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, ivi compresi la predisposizione di atti e relazioni riportanti elementi tecnico-giuridici rilevanti per la difesa in giudizio;
   j) cura ogni ulteriore attività utile per favorire la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa.

3. La nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e le procedure di acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) e del Codice unico progetto (CUP), ove previste, rimangono di competenza dei Comuni aderenti. La C.U.C. comunicherà all'Ente aderente i dati necessari per le comunicazioni obbligatorie, che rimangono in capo all'Ente interessato alla procedura.
4. L'ambito di operatività della C.U.C. concerne l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
5. E' in facoltà dei Comuni che hanno aderito al presente accordo gestire direttamente le acquisizioni di lavori, servizi e forniture che, per legge, possono essere effettuate in economia mediante amministrazione diretta. Gli stessi Comuni possono altresì escludere dalla competenza della Centrale Unica di Committenza e gestire direttamente gli appalti di lavori, beni e servizi relativamente ai quali i singoli enti aderenti decideranno di procedere alternativamente:
   a) mediante acquisizione diretta tramite il Mercato Elettronico della P.A. di cui all'art. 328 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per importi sino alla soglia consentita;
   b) mediante adesione alle convenzioni CONSIP s.p.a. ai sensi dell'art.26 della Legge n.488/1999 e s.m.i. o ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
   c) attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Art. 3 (Attività di competenza degli enti aderenti)

1. Gli enti aderenti sono tenuti a:
   a. predisporre i capitolati generali e speciali, nonchè tutti gli altri atti ed elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da riportare nel disciplinare di gara;
   b. predisporre tutti gli atti amministrativi propedeutici all'avvio delle procedure di gara (determine, delibere, ecc.);
   c. assicurare tutte le registrazioni e comunicazioni prescritte dalla legge per le procedure di gara di propria competenza;
   d. nominare il RUP e gli altri soggetti richiesti dalle norme in materia di contratti pubblici;
   e. richiedere, ove previsto, il CIG e il CUP;
   f. procedere al versamento del contributo eventualmente dovuto sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
   g. sostenere direttamente i costi di eventuali componenti esterni delle Commissioni aggiudicatici, sempre da concordare preliminarmente con il Comune di Marigliano; oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati;
   h. disporre l'aggiudicazione definitiva, dandone notizia alla Centrale di Committenza per le comunicazioni alle ditte partecipanti e per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione;
   i. stipulare i contratti e curare tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione degli stessi;
   j. trasmettere alla C.U.C., dopo l'approvazione del bilancio di previsione, l'elenco dei contratti per i quali si prevede l'affidamento nel corso dell'anno e gli eventuali atti di programmazione dell'attività contrattuale;
   k. trasmettere, su richiesta della C.U.C., ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti.

Art. 4 (Regole di funzionamento)

1. L'affidamento alla C.U.C delle procedure di aggiudicazione ha luogo mediante trasmissione della determina a contrarre che contiene, tra l'altro:
   - la nomina del RUP;
   - l'indicazione dei tempi entro i quali la procedura deve essere eseguita;

- i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;
- i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. La Centrale unica di committenza osserverà le modalità di organizzazione definite dal presente accordo, dal Regolamento per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia dei Comuni aderenti, dal decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., nonché dal Regolamento di esecuzione del codice dei contratti – DPR 207/2010.
3. Gli Enti contraenti, per garantire un'omogeneità procedurale, provvederanno a modificare, per quanto necessario, i propri regolamenti.
4. La C.U.C., oltre ad assolvere alle funzioni e compiti di cui all'art. 2 che precede, si impegna:
    a. ad attivare la procedura di gara nel più breve tempo possibile dalla ricezione della delibera/determina a contrarre;
    b. completata la procedura di aggiudicazione, a rimettere copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione provvisoria, ai fini degli atti consequenziali;
    c. a raccogliere periodicamente i fabbisogni di beni e servizi dei singoli Enti aderenti per una pianificazione delle procedure e per un'ottimizzazione delle stesse.
2. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la CUC potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente interessato.

Art. 5 (Decorrenza e durata dell'accordo)

1. Il presente accordo, in via sperimentale, ha la durata di un anno, decorrente dalla sottoscrizione.
2. E' ammesso il recesso unilaterale dei singoli enti partecipanti alla scadenza annuale.

Art.6 (Risorse per la gestione)

1. Per ciascuna procedura, alla C.U.C. sarà riconosciuto un rimborso spese forfettario costituito da una commissione da calcolarsi in misura percentuale sull'importo complessivo a base di gara (comprese eventuali opzioni). Tale misura viene così definita:
    a. 1,00% per importi complessivi inferiori a 300.000,00 euro;
    b. 0,80% per importi complessivi compresi tra 300.001,00 e 500.000,00 euro;
    c. 0,60% per importi complessivi compresi tra 500.001,00 e 1 milione di euro
    d. 0,40% per importi complessivi compresi tra 1.000.001 e 3 milioni di euro;
    e. 0,30% per importi complessivi superiori a 3 milioni di euro.
2. Tale rimborso, ove consentito dalla normativa in materia, sarà posto a carico dell'aggiudicatario unitamente alle spese per la pubblicità legale delle procedure e alle altre previste dalla legge.
3. In caso di gara deserta/annullata oppure qualora non sia addebitabile all'aggiudicatario, il Comune che ha richiesto la procedura sarà tenuto a sostenere le spese vive documentate dalla C.U.C..

Art. 7 (Sede e operatività)

1. I Comuni aderenti al presente accordo, non disponendo di risorse umane quali-quantitativamente adeguate e di strumenti elettronici di acquisto, attribuiscono e delegano sin da ora all'Agenzia dell'Area Nolana le attività operative della Centrale Unica di Committenza, così come indicate nel presente atto e come riservati dalla legge alle C.U.C..
2. La C.U.C. costituita dai Comuni di Carbonara di Nola, Camposano, Comiziano, Mariglianella, San Vitaliano, Saviano, Scisciano e Visciano è quindi operativa ed avrà la propria sede presso la sede dell'Agenzia di Sviluppo dell'Area Nolana S.c.p.a., sita in Camposano (NA) alla Via Trivice d'Ossa 28.
3. La C.U.C per la sua operatività si avvarrà del personale/dei collaboratori dell'Agenzia di Sviluppo, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali.
4. L'Agenzia di Sviluppo individuerà un referente per assicurare l'operatività e funzioni della C.U.C..

5. Gli enti aderenti assicurano, per quanto di competenza, la collaborazione delle proprie risorse umane alla Centrale Unica di Committenza.
6. L'Agenzia metterà a disposizione tutte le attrezzature e strumenti necessari per le attività assegnate.
7. Con separato atto, gli enti aderenti formalizzeranno e disciplineranno i rapporti con l'Agenzia in coerenza con le previsioni del presente atto.

Art. 8 (Strumenti di comunicazione fra i contraenti)

1. Semestralmente è prevista una riunione degli Enti aderenti per un'analisi delle attività svolte dalla Centrale unica.

Art. 9 (Contenzioso)

1. Le attività relative alla gestione del contenzioso connesso all'espletamento dei procedimenti di appalto rimangono affidate alla competenza dell'ente aderente, fermo restando l'obbligo della C.U.C. di fornire tutti gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.

Art. 10 (Trattamento dei dati personali)

1. Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla C.U.C. e dagli Enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente accordo.

Art. 11 (Disposizioni conclusive)

1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli Enti sottoscrittori e la Centrale di Committenza, con l'adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.
2. Al presente accordo potranno aderire altri Comuni, purchè Soci dell'Agenzia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Carbonara di Nola

Il Sindaco del Comune di Camposano

Il Sindaco del Comune di Comiziano

Il Sindaco del Comune di Mariglianella

Il Sindaco del Comune di San Vitaliano

Il Sindaco del Comune di Saviano

Il Sindaco del Comune di Scisciano

Il Sindaco del Comune di Visciano

Il Sindaco del Comune di Marigliano

CONVENZIONE

Tra

- Il **Comune di CAMPOSANO,** rappresentato dal Sindaco ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

- Il **Comune di CARBONARA DI NOLA,** rappresentato dal Sindaco ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

- Il **Comune di COMIZIANO,** rappresentato dal Sindaco ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

- Il **Comune di MARIGLIANELLA,** rappresentato dal Sindaco ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

- Il **Comune di SAN VITALIANO,** rappresentato dal Sindaco ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

- Il **Comune di SAVIANO,** rappresentato dal Sindaco ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

- Il **Comune di SCISCIANO,** rappresentato dal Sindaco ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

- Il **Comune di VISCIANO,** rappresentato dal Sindaco ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

- Il **Comune di MARIGLIANO,** rappresentato dal Sindaco ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

e

l'**Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.c.p.a.**, partita IVA e c.f.0452451219 con sede in Camposano, via Trivice D'Ossa, 28 – cap. 80030, in persona dell'Amministratore Unico, Dott. Biagio Ciccone, nato a …….. il …….. e domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia; di seguito indicata semplicemente come "Agenzia";

PREMESSO CHE

a) i sopra indicati Comuni sono Soci dell'Agenzia, che opera in regime di in house providing ed è una «amministrazione aggiudicatrice» ai sensi dei commi 25 e 26 dell'art. 3 del DLgs 163/2006;
b) l'art. 4 dello Statuto vigente dell'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana - Società consortile per azioni a totale capitale pubblico, prevede che:

La Società Consortile, al fine di essere un concreto strumento per i soci, utile a realizzare le più opportune e razionali sinergie, nonchè la gestione associata di funzioni e servizi, ha ad oggetto le seguenti attività:

.....

a favore delle Amministrazioni socie richiedenti e solo per esse:
la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
la gestione di altre funzioni fondamentali;
come centrale di committenza o stazione appaltante, l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle norme che disciplinano gli appalti pubblici;

c) per la realizzazione del progetto E-Gov, finanziato dalla Regione Campania, l'Agenzia dispone già di applicativi e professionalità per poter gestire procedure con l'utilizzo di sistemi informatici residenti su Internet;
d) l'Agenzia da tempo si è dichiarata disponibile a mettere a disposizione dell'istituenda Centrale Unica di Committenza le proprie risorse e, segnatamente, gli applicativi di cui dispone;

PREMESSO INOLTRE CHE

e) con l'allegato accordo sottoscritto in data ……, che forma parte integrante del presente atto, i sopra elencati Comuni, ai sensi del vigente comma 3 bis dell'art. 33 del DLgs 163/2006, hanno istituito la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture;
f) con lo stesso accordo, per le circostanze che precedono i Comuni, in un'ottica di conseguire il risparmio di costi di procedura e per carenze di risorse, hanno deciso di avvalersi dell'Agenzia per l'operatività della costituenda Centrale Unica di Committenza;
g) sempre con lo stesso accordo, i Comuni di Carbonara di Nola, Camposano, Comiziano, Mariglianella, San Vitaliano, Saviano, Scosciano,Visciano e Marigliano hanno previsto la sede della C.U.C. presso la sede dell'Agenzia;

tutto ciò premesso tra i Comuni di Carbonara di Nola, Camposano, Comiziano, Mariglianella, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Visciano, Marigliano e l'Agenzia, si conviene quanto segue.

Art. 1 (Oggetto)

1. L'Agenzia s'impegna ad assicurare, con proprie risorse e strumenti, l'operatività della Centrale Unica di Committenza costituita dai Comuni di Carbonara di Nola, Camposano, Comiziano, Mariglianella, San Vitaliano, Saviano, Scosciano, Visciano e Marigliano.
2. In particolare, l'Agenzia s'impegna ad assicurare tutte le attività e servizi riservati alla C.U.C. dall'accordo istitutivo della stessa.

Art. 2 (Obblighi dell'Agenzia)

1. L’Agenzia, nel dare esecuzione a quanto previsto all’art. 1 che precede, osserverà tutte le regole di funzionamento previste dall’accordo istitutivo della Centrale Unica di Committenza in premessa richiamato e allegato al presente atto.
2. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e antinfortunistici relativi alle risorse umane che saranno impegnate dall'Agenzia per il funzionamento della C.U.C. sono a totale carico della stessa, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto e rivalsa di indennizzo nei confronti dei Comuni. Sono, altresì, a carico dell’Agenzia i costi specifici per la sicurezza sul lavoro connessi all’esercizio dell’attività svolta.
3. L’Agenzia è altresì obbligata ad osservare le disposizioni di legge, regolamentari ed amministrative vigenti in materia di contratti pubblici, avendo particolare riguardo alla forma degli atti ed ai termini di decadenza.
4. La gestione dell’incarico dovrà, inoltre, essere improntata secondo criteri di correttezza e trasparenza.
5. L’Agenzia è integralmente responsabile dell’operato della propria struttura e solleva i Comuni da ogni responsabilità, diretta o indiretta. I Comuni rimarranno completamente estranei ai rapporti giuridici ed economici che interverranno tra l’Agenzia ed i professionisti dalla stessa incaricati.
6. L’Agenzia s’impegna a rispettare gli indirizzi forniti dagli uffici comunali, in special modo quelli riguardanti le interpretazioni normative sulla gestione delle gare. A tal fine, provvederà a nominare per ciascuna gara un referente per il Comune ed il RUP interessato.
7. Le informazioni, i documenti e i dati acquisiti ed utilizzati dall’Agenzia nell'espletamento delle procedure di gara resteranno di piena ed esclusiva proprietà del Comune interessato.
8. L'Agenzia è tenuta a trattare e custodire i dati, le informazioni e la documentazione che acquisirà nel corso dell'attività nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici e di privacy. In particolare, le notizie relative all'attività oggetto del presente atto dovranno essere trattate nel rispetto della riservatezza delle informazioni e non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

Art. 3 (Durata)

1. Il presente accordo ha durata triennale, a decorrere dalla data della sottoscrizione.
2. In caso di risoluzione dell’accordo istitutivo della C.U.C., anche il presente accordo si intenderà automaticamente risolto.

Art. 4 (Compenso)

1. Per le attività e servizi che dovranno essere assicurate dall’Agenzia in esecuzione del presente accordo, alla stessa competerà un corrispettivo lordo nella misura percentuale definita all’art. 6 dell’accordo istitutivo della C.U.C..
2. In caso di gara deserta/annullata oppure qualora non sia addebitabile all'aggiudicatario, all’Agenzia sarà dovuto dal Comune interessato alla procedura un rimborso spese vive sostenute.

Art. 5 (Rendicontazione e controlli)

1. L’Agenzia semestralmente ha l’obbligo di rendicontare l'attività svolta per la C.U.C., fornendo trimestralmente agli uffici comunali competenti, anche su supporto informatico, le risultanze delle attività poste in essere.
2. Per una rendicontazione contabile, l'Agenzia dedicherà un proprio conto bancario alle attività della C.U.C.. Su tale conto confluiranno i pagamenti di quanto dovuto dagli aggiudicatari e tutte le altre operazioni finanziarie connesse all'attività.

3. I Comuni costituiti nel presente atto - in aggiunta al controllo analogo da essi esercitabile, in virtù anche dello Statuto, quali Soci dell'Agenzia - potranno esercitare, con i propri Servizi ed Uffici, qualsiasi controllo di legittimità, contabile e di merito in ordine alla corretta esecuzione da parte dell'Agenzia di quanto previsto dal presente atto.

Art. 6 (Risoluzione)

1. Il rapporto di cui al presente atto potrà essere risolto dai Comuni sopra elencati per gravi inadempienze dell'Agenzia, previa contestazione nelle forme di legge.

Art. 7 (Foro competente)

1. Eventuali controversie tra le parti del presente accordo, saranno di competenza esclusiva del Foro di Nola.